



COMUNE DI CAVOUR

C.A.P. 10061

PROVINCIA DI TORINO

tel 0121/69374

fax 0121/609196

POLIZIA MUNICIPALE

E-mail: vigili.cavour@fassi.it

ORDINANZA N. 6

OGGETTO: regolamentazione conduzione cani su aree pubbliche.

IL SINDACO

Dato atto che per la tutela della propria ed altrui incolumità è opportuno far rispettare le normative che regolamentano la detenzione degli animali da affezione;

Considerati inoltre i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su pubbliche strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere che possono creare potenziale pericolo per la salute pubblica nonché grave pregiudizio al decoro della città;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità e sul decoro dell'ambiente e sulla sicurezza delle persone, disponendo per i proprietari di cani l'obbligo di provvedere durante la circolazione sulle aree pubbliche, alla loro custodia, alla rimozione delle deiezioni solide ed al relativo conferimento nei cassonetti;

Richiamata la precedente ordinanza n. 85/97 e la n. 27 del 22/03/2005;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/01/2007;

ORDINA

con effetto dalla data del presente provvedimento, ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani di osservare obbligatoriamente i divieti e le prescrizioni comportamentali seguenti:

1. è fatto divieto di lasciare liberi i cani di qualsiasi razza e taglia su tutti i luoghi aperti al pubblico, con l'obbligo di condurli esclusivamente al guinzaglio;
2. di munirsi di paletta o prodotto simile per la raccolta delle eventuali feci depositate dagli animali;
3. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura;
4. di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti dei rifiuti o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti;

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (Legge 3/2003 applicate con la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.). In caso di recidiva nel periodo di mesi sei, alle disposizioni in premessa, sarà applicata la sanzione di € 100,00. Competente a ricevere il rapporto ed alla irrogazione della sanzione è il Sindaco.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

Avverso la presente ordinanza può essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Dalla Residenza Municipale, 5 febbraio 2007

IL SINDACO
(rag. Silvio FENOGLIO)